



# **Comune di Castelnuovo Magra**

Provincia della Spezia

## **REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE CASTELNUOVO MAGRA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2024

### **Art.1 – Istituzione**

E' istituita la Consulta Giovanile del Comune di Castelnuovo Magra, quale organo autonomo permanente per favorire la partecipazione di tutta la comunità giovanile.

### **Art.2 – Durata**

La Consulta Giovanile è insediata all'inizio di ogni Consigliatura e dura in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

### **Art.3 - Finalità/FUNZIONI**

La Consulta Giovanile è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tale fine può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta Giovani ha come finalità:

- proporsi come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, come ad esempio: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, volontariato, spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze, turismo, gruppi ed associazioni e politiche sociali;
- raccogliere informazioni, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali;
- promuovere progetti, dibattiti, iniziative, ricerche inerenti i giovani ed iniziative per il miglior utilizzo del tempo libero, anche attraverso canali social;
- raccogliere e comunicare all'Amministrazione Comunale bisogni e istanze dei giovani Castelnovesi e stimolare la partecipazione attiva dei giovani in progetti e iniziative per valorizzare il territorio;
- promuovere rapporti permanenti con le consulte ed i Forum nazionali ed internazionali;
- coadiuvare le realtà associative che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi;
- promuovere l'implementazione del modello di amministrazione condivisa, attraverso l'uso dei patti di collaborazione, per favorire l'attivazione dei giovani in azione di cura dei beni comuni del paese da realizzare in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra.

### **Art.4 – COMPOSIZIONE**

La Consulta Giovanile è composta da:

- tutte le associazioni e i gruppi informali che presentano la domanda di ammissione, che hanno un referente di età compresa tra i 16 e i 35 anni, prevista dal successivo Art. 20. Unitamente alla domanda di ammissione di cui all'Art.20, del presente regolamento, designano un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente. Ogni associazione e gruppo informale può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, previa comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio di Presidenza della Consulta e al/la Sindaco/a tramite Ufficio protocollo del Comune;

- tutti i giovani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliati (come previsto dall'art. 43 del Codice Civile) e/o iscritti ad Associazioni del territorio di Castelnuovo Magra, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che presentano la domanda di ammissione.

Non decade dalla carica ricoperta l'iscritto che compia il 35° anno di età nel corso del proprio mandato.

#### **Art. 5 – Organi**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza.

Non possono presentare la propria candidatura a cariche elettive della Consulta Giovanile e relativi organismi coloro che rivestono la carica di Consigliere Comunale e/o Assessore.

La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compenso.

#### **Art. 6 – L'Assemblea.**

L'Assemblea è l'organo consultivo a cui appartengono tutti i partecipanti alla Consulta Giovanile indicati nell'art.4 del presente regolamento.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal/la Sindaco/a, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, di un Presidente e di un Vicepresidente, di almeno diciotto anni, tra le candidature presenti. Qualora dopo tre scrutini l'Assemblea non riesca a eleggere il Presidente e/o il Vicepresidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel terzo scrutinio.

#### **Art. 7– Convocazione dell'assemblea**

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno o, a richiesta, dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea. La convocazione straordinaria può essere richiesta dall'Assessore/Consigliere competente.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di enti o associazioni.

Hanno diritto di voto tutti i membri dell'assemblea: il voto dovrà sempre essere espresso in modo palese, salvo le eccezioni previste, e non verranno accettate deleghe dagli assenti.

#### **Art. 8 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea**

La seduta dell'assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può avvenire a non meno di mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 9 – Il Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta Giovanile sono eletti dall'assemblea nella riunione di insediamento a maggioranza assoluta. L'assemblea ha la facoltà di sfiduciare il presidente e il vice presidente e ogni singolo membro dell'ufficio presidenza con la maggioranza dei due terzi e comprovati motivi.

Nella stessa seduta viene nominato un segretario che assiste alle assemblee e verbalizza i dibattiti.

Il Presidente, su mandato dell'assemblea, con funzione consultiva, può chiedere di essere ascoltato in Consiglio Comunale quando vi siano all'ordine del giorno pratiche inerenti le Politiche Giovanili.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza, definendone l'ordine del giorno;
- rappresenta la Consulta Giovanile nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta Giovanile;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art. 14 del presente regolamento;

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

#### **Art. 10 – L'Ufficio di Presidenza**

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal vice presidente, dal segretario e da cinque membri scelti all'interno dell'assemblea.

L'ufficio di presidenza partecipa, in forma propositiva, all'elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione dell'assemblea e collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Trasmette i verbali delle riunioni dell'assemblea all'Assessore/ Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e si relaziona con quest'ultimo per programmare l'eventuale audizione del presidente della Consulta Giovanile ai Consigli Comunali.

L'Ufficio di Presidenza provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e nella stesura della Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art.14 del presente regolamento.
- svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
- mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e il tessuto sociale;
- mantenere e incrementare i collegamenti con i membri dell'Assemblea, informandoli e aggiornandoli sullo stato delle iniziative intraprese.

#### **Art. 11 – Modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza**

Possono far richiesta di candidatura tutti coloro che sono regolarmente iscritti e presenti nell'atto ufficiale dell'insediamento della Consulta Giovanile.

Raccolte le candidature si procede alla votazione tra gli aventi diritto. La votazione avviene a scrutinio segreto con scheda e possibilità di esprimere una sola preferenza per genere. Al termine della votazione verranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di dimissioni di un membro lo stesso verrà sostituito nella prima seduta utile dell'assemblea con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Presidente, vice presidente e ufficio di presidenza durano in carica quanto l'assemblea.

#### **Art. 12 – Convocazione dell'Ufficio di Presidenza**

L'ufficio di presidenza è convocato ordinariamente dal Presidente. La convocazione straordinaria dell'ufficio di presidenza può essere richiesta dai due terzi dei componenti.

#### **Art. 13- Il Segretario**

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Il verbale viene inviato via e-mail a ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della

seduta successiva. Il Segretario cura l'invio del verbale attraverso l'ufficio del Settore Politiche Giovanili.

#### **Art. 14- Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

Il Presidente della Consulta Giovanile riferisce annualmente sui lavori della Consulta all'Assessore/Consigliere di Riferimento, mediante relazione scritta inviata entro il 31 marzo e successiva audizione entro 30 giorni.

#### **Art. 15 - Decadenza dell'Ufficio di Presidenza**

La decadenza del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario o di questi i membri è prevista:

- attraverso mozione motivata e firmata da un terzo dei membri dell'assemblea indirizzata al/la Sindaco/a tramite Ufficio protocollo del Comune;
- dimissioni volontarie da parte del membro indirizzate al/la Sindaco/a tramite Ufficio protocollo del Comune, ai membri dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al Protocollo Informatico dell'Ente. L'assemblea procede alla nuova elezione ai sensi dell'art.6 del presente regolamento. Nel caso del Segretario, il Presidente procede, ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, all'individuazione del nuovo incaricato dandone comunicazione all'assemblea.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

#### **Art. 16- Decadenza dei membri dell'Assemblea**

I membri che non intervengono per quattro mesi consecutivi alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza, sono considerati decaduti da membri della Consulta Giovanile. In tal caso, i componenti come all'articolo 4 di questo regolamento possono presentare nuova domanda di ammissione decorsi tre mesi.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

#### **Art.17 - Sede**

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale. Le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza si tengono, di norma, in locali comunali. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza scegliere una differente sede per le riunioni degli organi, purché si svolgano nel territorio comunale.

### **Art. 18 – Modificazioni dello Statuto**

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, previa richiesta di parere non vincolante della Consulta Giovanile. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

### **Art.19- Strumenti e risorse**

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto degli Uffici Comunali.

### **Art. 20 - Domanda di ammissione**

Le associazioni, i gruppi informali e i giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono presentare domanda scritta di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione stessa, corredata da copia dello Statuto dell'associazione e da una relazione sintetica sulle attività svolte nell'ultimo anno. I cittadini e i Gruppi Informali che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono far pervenire, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dagli uffici, la candidatura spontanea. Tutti i giovani minorenni che presentano la domanda di ammissione devono allegare alla stessa apposita autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.

In sede di prima istituzione, le richieste sono presentate al/la Sindaco/a tramite Ufficio Protocollo del Comune. Le richieste di adesione successive alla prima istituzione vengono presentate e valutate all'Ufficio di Presidenza della Consulta. Nel caso di non accoglimento, la domanda viene sottoposta all'Assemblea che delibera sulla stessa in via definitiva.

### **Art. 21- Norme transitorie**

In fase di prima applicazione le procedure di costituzione della Consulta Giovanile decorreranno dall'avvenuta compiuta pubblicazione nell'albo on-line del Comune, con la previsione di un termine di 60 giorni per la presentazione delle candidature.